

SOMMARIO:

ART. 1.	DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
ART. 2.	CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI PIANO	3
ART. 3.	RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DIFFORMITÀ E CONTRASTI TRA DISPOSIZIONI, DEROGHE 4	
ART. 4.	DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI	5
ART. 5.	EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI PIANO – PRESCRIZIONI, DIRETTIVE, INDIRIZZI	8
ART. 6.	PEREQUAZIONE COMPENSAZIONE PREMIALITÀ E TRASLAZIONE DI CAPACITÀ EDIFICATORIA.....	10
ART. 7.	OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DELL’ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO.....	12
ART. 8.	ATTUAZIONE DEL PGT.....	12
ART. 9.	INDIVIDUAZIONE DI AREE ED AMBITI ASSOGGETTATI A PIANO ATTUATIVO	14
ART. 10.	PRESCRIZIONI PER I PIANI ATTUATIVI IN AREE DI TRASFORMAZIONE	15
ART. 11.	MODIFICAZIONI DEL PERIMETRO IC DEL PARCO DEL TICINO	15
ART. 12.	PIANO PAESISTICO COMUNALE	15
ART. 13.	IL PIANO DEI SERVIZI	16
ART. 14.	PRESCRIZIONI PER IL PIANO DEI SERVIZI	16
ART. 15.	IL PIANO DELLE REGOLE	17
ART. 16.	PRESCRIZIONI PER IL PIANO DELLE REGOLE	17
ART. 17.	PIANI ATTUATIVI VIGENTI, COSTRUZIONI ED OPERE ESISTENTI	18

ART. 1. DISPOSIZIONI GENERALI

Il Piano di Governo del Territorio (PGT) è un progetto urbanistico unitario per il territorio comunale che si pone quali obiettivi:

- promuovere politiche per lo sviluppo economico e sociale dei residenti
- mantenere e risanare i caratteri paesistico-ambientali e di abitabilità del territorio;
- organizzare la rete di mobilità urbana e intercomunale;
- migliorare i servizi a carattere locale, urbano e sovracomunale;
- valorizzare le risorse ambientali, storiche, economiche del territorio;

2 Il Piano di Governo del Territorio si attua utilizzando i meccanismi di compensazione, perequazione e incentivazione, finalizzati ad un' equa ripartizione dei benefici economici derivanti dalle trasformazioni del territorio, qualora ciò non contrasti con gli interessi pubblici generali.

3 Il Piano di Governo del territorio, ai sensi della l.r. 11 marzo 2005, n. 12, è costituito dal Documento di Piano, dal Piano dei Servizi e dal Piano delle Regole.

4 Il Piano di Governo del Territorio:

- ha contenuti compatibili e coerenti con i Piani Territoriali Sovracomunali, e in particolare con il Piano Territoriale Paesistico della Regione, il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale Lombardo della Valle del Ticino e con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia;
- esplica la propria efficacia, disciplinando, anche con le norme di Piani Settoriali allegati, interventi di completamento, trasformazione urbanistica ed edilizia e vincoli sia di natura strategica, a carattere paesistico, sia operativa a breve e medio termine;
- è redatto con riferimento alle risultanze del documento appositamente predisposto per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica;
- in conformità all'art. 4, l.r. 11 marzo 2005, n. 12, è stato redatto e sottoposto alla valutazione ambientale e ne è stata valutata la sostenibilità ambientale;
- individua e norma, attraverso il Piano delle Regole, le destinazioni private del suolo e degli edifici, le modalità di intervento sulle parti edificate e le aree a destinazione agricola;
- individua e norma, attraverso il Piano dei Servizi le destinazioni pubbliche per programmare la dotazione di aree e opere per servizi pubblici e di interesse pubblico, locale, urbano e territoriale. Tra esse sono comprese le aree a verde pubblico che costituiscono corridoi ecologici di valore paesistico, per la fruizione da parte della popolazione e per la tutela della presenza di specie vegetali ed animali.

5 Nella normativa che segue ed in quella relativa agli altri elaborati del PGT, di cui al comma 3, la dizione "Piano di Governo del Territorio" assume il significato di "tutti i documenti che costituiscono il Piano di Governo del Territorio (Documento di Piano, Piano dei Servizi e Piano delle Regole)"

6 Nella normativa che segue, la dizione "adozione del PGT" assume il significato "adozione del primo dei documenti costituenti il PGT"; la dizione "approvazione del PGT" assume il significato di approvazione dell'ultimo dei documenti costituenti il PGT".

7 I tre documenti costitutivi del Piano di Governo del territorio contengono sia nelle previsioni grafiche sia in quelle normative disposizioni aventi il carattere di prescrizioni, direttive ed indirizzi, secondo quanto previsto all'art. 4.

9 All'interno del PGT le varie parti del territorio comunale sono designate con lettere seguite o meno da numeri; tali designazioni sono puramente convenzionali e non hanno riferimento alcuno rispetto alla classificazione delle "Zone omogenee" operata dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444. Una apparente coincidenza tra le designazioni attuali e quelle riferite alle citate Zone omogenee è giustificato dalla circostanza che l'utilizzo di una designazione già ampiamente nota e condivisa, derivante dalle disposizioni del precedente P.R.G., facilita la comprensione del contenuto del PGT.

10 Fino all'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio comunale, restano in vigore le disposizioni contenute nelle NTA del P.R.G. di natura edilizia, segnatamente quelle contenute negli artt. 7,8,9 e 10 delle NTA.

ART. 2. CONTENUTO DEL DOCUMENTO DI PIANO

1 Il Documento di Piano definisce:

- a) il quadro ricognitivo e programmatico di riferimento per lo sviluppo economico e sociale del Comune, anche sulla base delle proposte dei cittadini singoli o associati e tenuto conto degli atti di programmazione provinciale e regionale. Può inoltre eventualmente proporre le modifiche o le integrazioni della programmazione provinciale e regionale che si ravvisino necessarie;
- b) il quadro conoscitivo del territorio comunale, come risultante dalle trasformazioni avvenute, individuando i grandi sistemi territoriali, il sistema della mobilità, le aree a rischio o vulnerabili, le aree di interesse archeologico e i beni di interesse paesaggistico o storico-monumentale, e le relative aree di rispetto, i siti interessati da habitat naturali di interesse comunitario, gli aspetti socio-economici, culturali, rurali e di ecosistema, la struttura del paesaggio agrario e l'assetto tipologico del tessuto urbano e ogni altra emergenza del territorio che vincoli la trasformabilità del suolo e del sottosuolo;
- c) l'assetto geologico, idrogeologico e sismico anche mediante rinvio ad appositi studi.

2 Sulla base degli elementi di cui al comma 1, il Documento di Piano:

- a) individua gli obiettivi di sviluppo, miglioramento e conservazione che abbiano valore strategico per la politica territoriale. Ne indica i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale e di coerenza con le previsioni di livello sovracomunale;
- b) determina gli obiettivi quantitativi di sviluppo complessivo del PGT; nella definizione di tali obiettivi il Documento di Piano tiene conto della riqualificazione del territorio, della minimizzazione del consumo del suolo, della definizione dell'assetto viabilistico e della mobilità, nonché della possibilità di utilizzazione e di miglioramento dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale, anche a livello sovracomunale;
- c) determina, in coerenza con i predetti obiettivi e con le politiche per la mobilità, le politiche di intervento per la residenza, le disponibilità ed opportunità di edilizia convenzionata e/o in Piani di Zona nonché le eventuali politiche per l'edilizia residenziale pubblica, le attività produttive primarie, secondarie e terziarie, comprese quelle della distribuzione commerciale, evidenziando le scelte di rilevanza sovracomunale;
- d) dimostra la compatibilità delle politiche di intervento elencate alla lettera c) con le risorse economiche attivabili da parte della pubblica amministrazione, e con riguardo agli effetti indotti sul territorio dei comuni contigui;

- e) individua, anche con rappresentazioni grafiche in scala adeguata, gli ambiti di trasformazione; definisce su di essi criteri di intervento, finalizzati alla tutela ambientale, paesaggistica, storico-monumentale, ecologica, geologica, idrogeologica e sismica, quando in tali ambiti siano comprese aree che presentano nella documentazione conoscitiva aspetti rilevanti sotto quei profili;
- f) determina, in conformità a quanto disposto dalla l.r. 12/2005, art. 8, lett. f), le modalità di recepimento delle previsioni prevalenti contenute nei piani di livello sovracomunale e la eventuale proposizione, a tali livelli, di obiettivi di interesse comunale;
- g) definisce i criteri di perequazione, di compensazione e di incentivazione.

3 Il Documento di Piano non contiene previsioni che producano effetti diretti sul regime giuridico dei suoli; tutte le previsioni relative ad aree private in esso contenute acquistano efficacia, sotto il profilo del consolidamento di diritti privati, o nelle previsioni del Piano dei Servizi o del Piano delle Regole, ovvero nei contenuti degli Strumenti attuativi del PGT, una volta approvati ai sensi di legge.

4 Il Documento di Piano ha validità quinquennale ed è sempre modificabile, previa procedura di valutazione ambientale di ogni variante del medesimo, in conformità all'art. 4, comma 2, l.r. 12/2005.

5 In sede di prima applicazione della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 sul territorio comunale, la presente normativa del Documento di Piano contiene alcune formulazioni normative necessarie alla sua applicazione, che, una volta recepite secondo le indicazioni specifiche negli altri documenti del PGT, potranno essere omesse in sede di modifica del presente o di approvazione di un nuovo Documento di Piano alla sua scadenza quinquennale.

6 Ai soli fini della certificazioni urbanistiche le aree di trasformazione individuate dal Documento di Piano e non conformate, in applicazione del comma 4, vengono definite "aree di trasformazione non conformate", ai sensi dell'art. 5 delle Norme del Documento di Piano".

ART. 3. RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI DIFFORMITÀ E CONTRASTI TRA DISPOSIZIONI, DEROGHE

1 Le disposizioni legislative statali e regionali, in caso di incompatibilità, prevalgono su quelle del PGT; sono altresì prevalenti su quelle del PGT le prescrizioni, ovunque contenute, in attuazione di disposizioni di leggi statali o regionali.

2 Per quanto non esplicitamente previsto dalle presenti norme, si rinvia alle disposizioni statali e regionali e, in quanto compatibili, alla regolamentazione comunale in materia edilizia, dei lavori pubblici ed ambientale. Per il superamento delle barriere architettoniche si rinvia alla legislazione vigente.

3 In caso di difformità tra gli elaborati grafici di PGT e le presenti norme, prevalgono queste ultime.

4 In caso di difformità tra previsioni aventi diversa cogenza, come definite dall'art. 4 delle presenti norme, prevale quella avente valore cogente maggiore, e cioè le prescrizioni su direttive ed indirizzi, le direttive sugli indirizzi, a qualunque dei tre documenti tali previsioni appartengano.

5 In caso di difformità tra previsioni di eguale cogenza contenute in elaborati appartenenti a documenti diversi del PGT prevale la previsione contenuta nel Piano dei Servizi nel caso di contrasto con ciascuno degli altri due documenti o con entrambi, stante il carattere di pubblica utilità delle previsioni in esso contenute; prevale la previsione del Piano delle Regole in caso di contrasto tra questo ed il Documento di Piano, in considerazione del valore conformativo delle previsioni in esso contenute.

6 In caso di difformità tra previsioni del PGT e quelle di eguale cogenza contenute in Piani di Settore, per determinarne la prevalenza si deve applicare il principio di specialità.

7 Le prescrizioni del PGT hanno valore prevalente rispetto ai Piani attuativi: le direttive e gli indirizzi del PGT hanno rispetto ai Piani attuativi valore orientativo.

8 Sono ammesse deroghe alle presenti norme di attuazione solo nei casi consentiti dalla legislazione vigente. Ove la deroga riguardi edifici di proprietà privata, essa è subordinata alla stipula di atto di vincolo alla destinazione pubblica o d'interesse pubblico, con relativa trascrizione nei registri immobiliari.

ART. 4. DEFINIZIONI, INDICI E PARAMETRI URBANISTICI

1 Le seguenti definizioni relative a parametri ed indici urbanistici derivano dalle disposizioni contenute nella Norme del Documento di Piano.

2 L'utilizzazione edificatoria del suolo è valutata e regolata utilizzando i seguenti parametri e definizioni.

Dc Distanza dai confini

E' la distanza minima misurata in metri della superficie coperta Sc di un edificio dai confini di proprietà.

Non si applica nel caso di sopraelevazioni, anche volumetriche, di fabbricati esistenti.

Tutti i fabbricati accessori quali autorimesse, servizi tecnici e porticati elencati alla voce "Superficie lorda di pavimento", non congiunti all'edificio principale, devono rispettare la distanza di 5 m dai confini di proprietà e dalle strade, con la sola eccezione degli edifici esistenti sprovvisti della dotazione minima di autorimesse per i quali è ammessa la realizzazione di queste ultime anche a confine di proprietà, mantenendo però la distanza dalle strade. Per edificio esistente si intende una abitazione completamente ultimata e resa agibile.

In tutti i casi in cui la normativa prevede che gli interventi edilizi si attuino tramite strumenti convenzionati, il vincolo di distacco dalle strade può essere invece definito nell'ambito delle singole convenzioni.

Df Distacco minimo tra fabbricati

E' la distanza minima misurata in metri tra le pareti finestrate di un edificio e le pareti degli edifici fronteggianti.

Ds Distanza dalle strade

E' la distanza minima misurata in metri della superficie coperta Sc di un edificio dai cigli stradali.

Non si applica nel caso di sopraelevazioni, (anche volumetriche) di fabbricati esistenti.

Vigono comunque i disposti del DPR 16.12.92 n.495 e successive modificazioni.

Qs Quota di spiccatto

E' la quota dalla quale si misurano le altezze dei fabbricati H e dei fronti Hf .

A tal fine come quota di spiccatto si assume quella media del marciapiede pubblico (oppure, in sua assenza, del piano stradale) adiacente a una costruzione. Se l'edificio non è adiacente a una strada o a un marciapiede, si assume come quota di spiccatto quella media del terreno su cui sorge (vedi superficie coperta Sc). In questo caso si farà riferimento alla configurazione naturale del suolo o a quella comunque esistente prima dell'intervento.

H Altezza massima degli edifici

E' la distanza in verticale tra la quota di spiccatto Qs di un edificio e l'estradosso del solaio di copertura dell'ultimo piano abitabile.

Hf Altezza dei fronti

È la distanza misurata in metri, in verticale tra la quota di spiccatto Qs di un edificio o, se inferiore, la quota del pavimento del piano terreno, e l'estradosso della copertura dell'ultimo piano abitabile, misurato nel punto medio qualora inclinato o, se più elevato, il bordo superiore della fascia di gronda.

Hv Altezza virtuale dell'interpiano

E' stabilita convenzionalmente per i locali con altezza inferiore a m 4,20 in m 3,00, come pure per le SIp dei vani chiusi delle scale e dei vani ascensore indipendentemente dall'altezza reale degli stessi, ricomprendendo in questi anche le superficie piane di collegamento alle restanti parti dell'edificio di profondità non superiore a m 1,50 (intendendosi quindi che le eventuali eccedenze vanno computate). Nella determinazione del calcolo della Hv le solette di interpiano di spessore superiore a cm 30 sono da considerarsi sempre di altezza virtuale pari a cm 30.

Per i locali con altezza non inferiore a m 4,20 l'altezza virtuale di interpiano corrisponde all'altezza effettiva misurata tra pavimento ed intradosso della soletta superiore.

Sc Superficie coperta

Per gli edifici è l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale dei volumi costruiti fuori terra, definita dal perimetro esterno delle murature perimetrali. Per le tettoie e le pensiline è l'area risultante dalla proiezione sul piano orizzontale della superficie definita dal perimetro esterno dei manufatti di sostegno.

Non si considera superficie coperta quella di gronde, balconi, pensiline, scale esterne a sbalzo, pensiline, tettoie ecc. sporgenti da tali perimetri, misurata dal margine esterno dello sporto fino a un massimo di 1,50 m verso il suo interno (intendendosi che le eventuali porzioni dei citati elementi poste all'interno di questo limite si computano).

Sono pure esclusi dal computo della Sc (e della SIp – vedi definizione SIp) gli spazi porticati che, all'interno di Convenzioni con l'Amministrazione Comunale, saranno assoggettati ad uso pubblico e le coperture degli accessi pedonali posti sulle recinzioni per mq 3,00 ogni U.I. fino a un massimo di mq 12,00. Tali coperture non sono computate nemmeno ai fini della SIp (vedi definizione SIp). Si misura in mq.

Sf Superficie fondiaria

E' l'area pertinente i volumi edilizi V esistenti e/o realizzabili in una proprietà, al netto delle aree di uso pubblico o ad esso destinate ed al lordo di eventuali fasce di arretramento dtradale previste nelle tavole del PGT. Si misura in mq.

St Superficie territoriale

E' la superficie totale di un ambito di intervento interessato unitariamente da interventi privati e/o pubblici. [E' l'area compresa nel perimetro di un piano attuativo]. In essa sono comprese:

- le aree destinate ad uso pubblico dal PGT (già localizzate e non), comprese quelle destinate alla rete della viabilità urbana;
- le strade private aperte al pubblico transito.

Si misura in mq.

Sp Superficie permeabile

E' la quota di superficie fondiaria Sf non coperta né pavimentata che deve essere mantenuta permeabile, preferibilmente sistemata a verde traspirante. Non si considerano superfici permeabili quelle occupate da costruzioni totalmente interrato, anche se ricoperte con manto vegetale e i marciapiedi. Le aree pavimentate con masselli di pietra naturale o di calcestruzzo posati unicamente su letto di sabbia si considerano superfici permeabili al 50% della loro estensione; quelle pavimentate a "prato armato" al 100%. Si misura in %.

SIp Superficie lorda di pavimento

E' la somma delle superfici in pianta di tutti i piani fuori ed entro terra di un edificio, comprese quelle delle strutture verticali e dei divisori interni, dei soppalchi, al lordo delle murature perimetrali di tamponamento.

Non si computano come SIp:

- i vani scala ed i vani ascensore al netto delle murature, qualora tali servizi siano comuni a più unità immobiliari; qualora essi siano di pertinenza ad una sola unità immobiliare, devono essere computati nella SIp una sola volta, per la superficie di proiezione alla base;
- i sottotetti non abitabili (vengono considerati tali quelli con altezza interna netta massima di m 2,20 misurata sotto la trave di colmo oppure quelli con rapporto aeroilluminante inferiore a 1:20, con pendenza delle falde compresa tra il 25 ed il 70% e con altezza massima sottotravetti pari a m 3,50). Nella determinazione dell'altezza di tali ambienti non si terrà conto di eventuali controsoffitti rimovibili, salvo che contengano esclusivamente impianti tecnologici;
- le cantine con altezza massima netta interna fino a m 2,50 e interrato per almeno metà dell'altezza, e/o gli altri vani accessori aventi le medesime caratteristiche e al servizio di edifici con destinazione residenziale, produttiva o terziaria. Nella determinazione dell'altezza di tali ambienti non si terrà conto di eventuali controsoffitti rimovibili, salvo che contengano esclusivamente impianti tecnologici;
- le autorimesse (box o posti auto coperti con relativi spazi di manovra);
- gli spazi porticati posti sia a piano terreno che a piani superiori e dotati di uno o più elementi verticali di sostegno della copertura, ma solo se racchiusi da pareti per non più della metà del loro perimetro. In proposito non si terrà conto di colonne e pilastri isolati, ma si considereranno pareti chiuse quelle vetrate, quelle corredate da griglie con maglie inferiori a cm 9x9 e quelle dove lo spazio aperto delimitato da parapetti pieni e/o velette piene in ribasso sia inferiore ai 2/3 dell'altezza del porticato, misurata in facciata dal piano di pavimento all'intradosso della soletta o dei travetti di copertura. Sono pure esclusi dal computo della SIp (e della Sc – vedi definizione Sc) gli spazi porticati che, all'interno di Convenzioni con l'Amministrazione Comunale, saranno assoggettati ad uso pubblico;
- i locali destinati a impianti e servizi tecnici (centrali termiche, elettriche, di condizionamento, locali macchinari ascensori ecc.), ma solo se con altezza massima netta interna di m 2,50 e interrati per almeno metà dell'altezza. Nella determinazione dell'altezza di tali ambienti non si terrà conto di eventuali controsoffitti rimovibili, salvo che contengano esclusivamente impianti tecnologici;
- i balconi sporgenti e quelli rientranti dal piano di facciata, senza elementi verticali di sostegno della copertura e posti sia a piano terreno che a piani superiori, purché la rispettiva sporgenza e/o rientranza non superi m 1,50 rispetto a tale piano (intendendosi quindi che le eventuali eccedenze vanno computate);
- le canne fumarie sporgenti dall'involucro esterno dei fabbricati;
- i vani contatori con superficie coperta non superiore a mq 1,00 per unità immobiliare residenziale e non superiore a mq 5,00 per unità immobiliare relativa a tutte le altre destinazioni, o secondo prescrizioni delle Società di erogazione dei relativi servizi;
- le superfici scoperte destinate esclusivamente a impianti di depurazione, e quelle coperte corrispondenti a un volume edilizio V non superiore al 7% di quello complessivo edificato nel medesimo fondo (intendendosi che la SIp dei volumi eccedenti si computa);
- le coperture degli accessi pedonali posti sulle recinzioni per mq 3,00 ogni unità immobiliare fino a un massimo di mq 12,00. Tali coperture non sono computate nemmeno ai fini della Sc (vedi definizione Sc).

Si misura in mq.

If Indice di densità fondiaria

E' il rapporto tra i volumi edilizi V e la superficie fondiaria Sf. Si esprime in mc/mq.

It Indice di densità territoriale

E' il rapporto tra i volumi edilizi V e la superficie territoriale St. Si esprime in mc/mq.

Uf È il rapporto tra *Slp* e *Sf*. Si esprime in mq/mq.

Rc Rapporto di copertura

È la quota di superficie fondiaria *Sf* che può essere coperta dall'edificazione (vedi superficie coperta *Sc*). Si misura in %.

V Volume fabbricato

È definito convenzionalmente dal prodotto della superficie lorda di piano *Slp* complessiva di un edificio per l'altezza virtuale di piano *Hv*, salvo quanto diversamente specificato in particolari zone.

Ai fini delle densità fondiaria *lf* e territoriale *lt*, i volumi tecnici *Vt* non si computano. Si misura in mc.

Vt Volume tecnico

È quello di torri di scale, ascensori, camini e simili elementi che possono emergere dall'estradosso della copertura dell'ultimo piano abitabile dei fabbricati residenziali, ovvero da quello dell'ultimo piano agibile dei fabbricati con altra destinazione.

Ai fini delle densità fondiaria *lt* e territoriale *lf*, non si computa nel volume edificio *V*. Si misura in mc.

P min Posti macchina minimi

Indica il rapporto tra posti macchina dei quali deve essere prevista la realizzazione ed i mc di *V* o i mq di *Slp*; le eventuali frazioni di *V* o di *Slp* derivanti dall'applicazione dell'indice danno luogo ad un posto macchina aggiuntivo

ltp diritto edificatorio in perequazione

È l'indice che esprime il diritto edificatorio che si genera in favore del privato all'atto di cessione al Comune di un'area destinata alla realizzazione di un servizio pubblico o di viabilità pubblica

3 In tutte le zone edificabili la fabbricazione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la ricostruzione, è subordinata alla esistenza o alla previsione di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, in aree ed in opere, nelle forme di legge nonché, in particolare, delle opere necessarie ad allacciare le zone ai pubblici servizi al fine di renderle funzionanti anche nei casi di realizzazione diretta del privato. In caso di mancata motivata cessione in luogo di aree per urbanizzazioni, le stesse potranno essere monetizzate nelle forme e nei casi di legge.

ART. 5. EFFICACIA DEL DOCUMENTO DI PIANO – PRESCRIZIONI, DIRETTIVE, INDIRIZZI

1 La normativa seguente si articola in norme a carattere generale, ed in norme rivolte agli altri documenti del PGT, agli strumenti attuativi ed ai Piani di Settore.

2 Prescrizioni: sono le norme vincolanti a cui i piani attuativi ed i Piani di Settore si devono attenere e che riguardano quantità, localizzazioni specifiche cui il Documento di Piano annette importanza strategica; la modificazione di queste norme comporta variante al Documento di Piano.

3 Direttive: indicano in termini generali le politiche che i piani attuativi ed i Piani di Settore devono porre in atto, anche provvedendo ad integrazioni o adattamenti che traggono motivazioni dalle analisi di dettaglio, ovvero dalla articolazione delle stesse politiche in più alternative vantaggiose per la più efficace azione di attuazione del Piano.

4 Indirizzi: Insieme di specificazioni che illustrano nel dettaglio gli obiettivi delle singole politiche e che devono essere approfonditi e verificati in sede di elaborazione.
Gli indirizzi forniscono inoltre ai piani attuativi ed ai Piani di Settore una gamma di possibili interventi, anche facoltativi che possono, ove indicato, costituire le condizioni per usufruire degli incentivi previsti dal successivo art. 5, comma 15.

ART. 6. PEREQUAZIONE COMPENSAZIONE PREMIALITÀ E TRASLAZIONE DI CAPACITÀ EDIFICATORIA.

1 In ottemperanza a quanto previsto l.r. 11 marzo 2005, n. 12, art. 11, sono definiti i seguenti criteri.

2 Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione sulle seguenti aree, come definite all'interno del PGT:

- le aree di trasformazione di nuova previsione o già previste ma non ancora conformate.
- le aree destinate a servizi pubblici o alla viabilità di nuova previsione o comunque non ancora acquisite al pubblico demanio.

3 La perequazione si articola come segue:

- perequazione di comparto
- perequazione diffusa
- altri incentivi.

4 La perequazione di comparto è ottenuta applicando lo stesso indice edificatorio all'intera area inclusa nella perimetrazione che lo definisce fisicamente, indipendentemente dalla destinazione d'uso da realizzarsi effettivamente all'interno dello strumento attuativo; le volumetrie consentite in applicazione di tale indice saranno poi realizzate sulle aree effettivamente edificabili, definite in sede di pianificazione attuativa.

5 La perequazione diffusa è ottenuta attribuendo alle aree private destinate a servizi non comprese all'interno dei comparti e alle aree private destinate alla viabilità non comprese all'interno dei comparti una capacità volumetrica teorica (espressa in mc).

6 La capacità teorica di cui al comma 5 si traduce in diritti volumetrici (Itp) che si generano a favore dei privati proprietari delle aree medesime nel momento in cui esse vengono cedute al Comune per la realizzazione di servizi pubblici.

7 I privati proprietari, detentori dei diritti volumetrici, hanno facoltà di conferire gli stessi, traducendoli in beneficio economico, alle aree di trasformazione.

8 I diritti volumetrici determinati ai sensi del precedente comma 5, si intendono a destinazione residenziale se generati in aree destinate a viabilità o a servizi di tipo residenziale; di tipo produttivo se generati in aree destinate a servizi per la produzione. I diritti volumetrici residenziali sono utilizzabili esclusivamente per il conferimento per le destinazioni di tipo residenziale da realizzarsi all'interno delle aree di espansione residenziali; i diritti per altra destinazione sono utilizzabili esclusivamente per il conferimento per le destinazioni non residenziali.

9 Il conferimento dei diritti volumetrici deve essere documentato nella convenzione allegata allo strumento attuativo, all'atto della sua sottoscrizione.

10 Il meccanismo della compensazione è finalizzato a consentire la demolizione di volumetrie private e la loro ricostruzione in posizione coerente con le finalità di riqualificazione urbanistica e paesistico ambientale del PGT.

11 Il Comune può utilizzare, ai fini dell'applicazione del meccanismo di compensazione, anche il proprio patrimonio di aree, indipendentemente dalla destinazione originaria di Piano, con permuta o altre forme consentite dalla legge. A tal fine il Comune, entro un anno dalla approvazione del PGT definisce il Regolamento per l'attuazione e gestione del principio di Compensazione nell'ambito del territorio comunale.

12 L'utilizzo di un'area per la realizzazione diretta da parte del privato di servizi su di essa previsti o comunque di edificazione compatibile con la destinazione dell'area, non consente la sua utilizzazione per l'acquisizione dei diritti edificatori di cui al comma 5.

13 A fini di risanamento urbanistico ed ambientale è consentito il recupero della SIp esistente di rustici, superfetazioni, fabbricati, o parti di essi, anche con destinazione diverse dalle previsioni di Piano, per la traslazione di SIp in altre aree.

14 La SIp traslata, salvo diversa disposizione delle norme di zona, è consentita alle seguenti condizioni:

- che per le destinazioni d'uso residenziali essa incrementi per un massimo del 10% la SIp prevista nella zona di intervento, salvo valori diversi previsti per Programmi Integrati di Intervento, Accordi di Programma e Progetti Speciali;
- che per le destinazioni d'uso produttive, terziarie (direzionali e commerciali), comprese quelle di zona destinata a servizi, essa incrementi per un massimo del 5% la SIp prevista nella zona di intervento, salvo valori diversi previsti per Programmi Integrati di Intervento, Accordi Programma e Progetti Speciali;
- che in zona A non derivi da altre zone;
- che non sia di incremento di costruzioni in zona agricola o a servizi - ad eccezione di quelle per destinazioni d'uso produttive, terziarie (direzionali e commerciali), di cui al precedente punto - , se non per traslazione interna alle zone stesse, per interventi di ristrutturazione ed ampliamento di edifici esistenti.

ART. 7. OSSERVATORIO PER IL MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

1 È costituito l'osservatorio per il monitoraggio dell'attuazione del Piano di Governo del Territorio, nell'ambito della procedura permanente di Valutazione Ambientale Strategica, avente le seguenti finalità:

- verificare periodicamente l'attuazione del Piano e valutare l'incidenza positiva o negativa delle singole realizzazioni sul quadro del sistema ambientale esistente ed il grado di realizzazione di quello previsto dal Piano.
- indirizzare l'attuazione del Piano sulla base delle priorità derivanti dalla realizzazione del piano triennale delle opere pubbliche.
- utilizzare le dotazioni volumetriche del Documento di Piano in funzione degli interessi generali della città.

2 Entro sei mesi dall'approvazione del presente PGT l'Amministrazione provvede alla redazione di un documento che indica il quadro complessivo degli incentivi disponibili per l'attuazione equilibrata del Piano. Tali incentivi possono essere variati quantitativamente, con deliberazione del Consiglio comunale, sulla base delle risultanze dell'azione di monitoraggio e dei programmi economici e operativi determinati a seguito del piano triennale delle opere pubbliche.

ART. 8. ATTUAZIONE DEL PGT

1 Le previsioni di PGT si attuano con l'uso degli strumenti previsti dall'ordinamento nazionale e regionale.

2 Gli interventi pubblici e privati contenuti in strumenti attuativi devono essere preceduti, nei modi e nelle forme previste dalla legislazione vigente, da esame di impatto paesistico del progetto, ai fini della determinazione della sensibilità paesistica del sito interessato e dell'incidenza paesistica del progetto.

3 Gli interventi dovranno dimostrare il rispetto delle norme cogenti contenute nei piani settoriali allegati al PGT.

4 Per le aree e gli interventi ricadenti in fasce di classificazione del Rischio Idraulico si applica quanto previsto dalla "Zonizzazione del rischio idraulico" ai sensi della DGR 11 dicembre 2001, n. 7/7365, parte B, paragrafo 5.

5 Per l'attuazione degli interventi pubblici e privati, il PGT si avvale e fa riferimento anche ai seguenti Piani di Settore e strumenti normativi ove già vigenti:

- Piano Urbano Generale dei Servizi nel Sottosuolo (P.U.G.S.S.), redatto ai sensi della Direttiva 3 marzo 1999 - Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle Aree Urbane, della l.r. 26/2003, del Nuovo Codice della Strada e s.m.i. e di disposizioni normative UNI/CEI;
- Classificazione Acustica del territorio comunale, redatta ai sensi della l. 447/95 e della l.r. 13/2001;
- Deliberazione relativa ai Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni per le Medie Strutture di Vendita, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del d. lgs. 114/98;
- Deliberazione relativa ai Criteri di Rilascio delle Autorizzazioni per le Attività di Somministrazione di Alimenti e Bevande, di cui alla l.r. 30/03;
- Indagini geologico ambientali a supporto della redazione del P.G.T. secondo le indicazioni della DGR 29/10/2001 – n. 7/6645
- Regolamento Edilizio;

- Regolamento Locale di Igiene.

6 In particolare il P.U.G.S.S. individua le direttrici di sviluppo generale delle infrastrutture sotterranee con programmazione connessa al Programma Triennale delle Opere pubbliche.

ART. 9. INDIVIDUAZIONE DI AREE ED AMBITI ASSOGGETTATI A PIANO ATTUATIVO

1 Ai fini dell'applicazione delle presenti norme sono definite sul territorio comunale, nella Tavola A19, mediante un perimetro grafico le aree di trasformazione; si intende genericamente per comparto l'insieme delle aree incluse all'interno di ciascun perimetro.

2 La Tavola di cui al comma 1 individua:

- a) aree di trasformazione conformate senza modifiche normative rispetto allo strumento urbanistico previgente.
- b) aree di trasformazione conformate con modifiche normative rispetto allo strumento urbanistico previgente.
- c) Aree produttive esistenti da ricollocare con superficie >3.000 mq
- d) Aree di trasformazione non conformate

1 Gli interventi edilizi ed urbanistici sulle aree di trasformazione di cui al comma 2 sono subordinati all'approvazione di Piani Attuativi.

2 Le aree definite nella Tav. A19 come aree di trasformazione pubblica con destinazione a servizi, sono quelle a cui si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 5 in termini di diritti volumetrici.

3 Le aree di cui al comma 2, possono essere trasformate secondo le indicazioni riportate nell'allegato A25 "Schede progettuali".

4 Le aree di cui al comma 2 lettera a) conservano gli indici e le prescrizioni del P.R.G. per i corrispondenti Piani attuativi, e vengono conformate con i suddetti indici nel Piano delle Regole.

5 Le aree produttive di dimensioni superiori ai mq. 3.000 di cui al comma 2 lettera c), individuate nella tavola delle aree di trasformazione A19 con le sigle da TR12 a TR22, possono essere ricollocate all'interno delle aree identificate con le sigle da TRE a TRL..

Il meccanismo che permette il trasferimento dell'attività è il seguente: le aree TRE/TRL, possono essere edificate dal proprietario nel 50% (in cui viene concentrata la volumetria a disposizione) dell'intero lotto e la restante parte, 50% viene ceduta al Comune; la parte acquisita dal Comune è così suddivisa: il 10% diviene area a servizi e il 40% può essere utilizzato da chi trasferisce la propria attività produttiva. Le aree identificate con le lettere da TR12 a TR22 in seguito alla delocalizzazione delle aree produttive possono essere trasformate in aree residenziali con indice pari a 1 mc/mq.

La superficie delle Aree di Trasformazione identificate con le sigle TRE/TRL è così ripartita:

- un'area nella quale viene concentrata l'edificazione (50%), definita Superficie edificabile Se, che oltre alla Superficie fondiaria comprende:
 - la viabilità privata relativa agli insediamenti;
 - il verde e i parcheggi privati di pertinenza degli edifici, comprese le rampe d'accesso qualora gli stessi siano interrati;
- un'area destinata a Verde e servizi pubblici (10%), da sistemare prevalentemente a verde e da cedere gratuitamente al Comune, oltre agli standard urbanistici e alle aree per altre attrezzature pubbliche;
- un'area ceduta gratuitamente al Comune (40%), riservata alle attività produttive da delocalizzare in cui potrà essere localizzata la quota di edificabilità.

ART. 10. PRESCRIZIONI PER I PIANI ATTUATIVI IN AREE DI TRASFORMAZIONE

1 L'individuazione di una'area di trasformazione nella tavola A19 del Documento di Piano, se non conformata precedentemente dal P.R.G., alle quali si applica quanto previsto all'art. 9, comma 3, non comporta la conformazione dei suoli e non costituisce conseguentemente alcun presupposto di diritto edificatorio sulla stessa. Gli indici riportati nelle singole schede di progetto hanno valore indicativo per la formulazione della proposta di piano attuativo di cui allo stesso comma 3.

2 Le zone residenziali di trasformazione definite dalla Tav. A19 sono destinate alla specifica destinazione d'uso residenziale e alle funzioni compatibili (direzionali, terziarie, commerciali e paracommerciali) nel rispetto delle norme concernenti i livelli di rumorosità, le emissioni in atmosfera, gli scarichi e la dotazione di parcheggi.

3 Negli insediamenti realizzati nelle zone di cui al comma 1 non si consente la presenza di funzioni e organismi utilizzati per:

- attività agricole e zootecniche;
- attività terziarie e artigianali moleste e/o recanti pregiudizio all'igiene e al decoro dei luoghi;
- attività di deposito all'aperto di qualsiasi genere.

4 Gli edifici da realizzarsi all'interno delle aree di cui al comma 2 devono conseguire la classificazione in Classe energetica B, ai sensi della vigente normativa in materia.

5 In alternativa alla classificazione di cui al comma precedente, è ammessa la classificazione nella classe immediatamente inferiore (C), a condizione che lungo il lato esposto a sud degli edifici sia prevista una cortina arborea a distanza tale da garantire l'ombreggiamento estivo delle facciate esposte a sud.

6 Gli interventi previsti nei piani attuativi relativi alle aree di cui al comma 1 devono prevedere le seguenti caratteristiche:

- realizzazione di rete di distribuzione idrica interna distinta tra potabile e sanitaria (predisposizione per acquedotto duale);
- realizzazione di circuito di captazione e riutilizzo delle acque piovane per irrigazione;

7 Le previsioni di cui al comma 6 non sono da considerare quali servizi, ma quali caratteristiche inderogabili dei nuovi interventi di espansione edilizia e, come tali, non sono assoggettabili a monetizzazione.

ART. 11. MODIFICAZIONI DEL PERIMETRO IC DEL PARCO DEL TICINO

Nella tav. A 22 sono riportate le previsioni di modifica e di adattamento del perimetro IC del Parco del Ticino in conformità a quanto previsto all'art. 12 punto 9 del PTC.

Fino all'approvazione del nuovo perimetro nelle aree che per ora sono esterne al perimetro stesso valgono le destinazioni così come previste nell'azzonamento del Piano delle Regole.

Successivamente all'approvazione da parte delle competenti autorità regionali il nuovo perimetro verrà riportato nelle tavole di azzonamento del documento di piano, del piano dei servizi e del piano delle regole.

ART. 12. PIANO PAESISTICO COMUNALE

Tutte le indicazioni del Piano Paesistico Comunale così come individuate negli elaborati, nella Relazione e nella Normativa del Piano delle Regole sono da considerarsi parte integrante del Documento di Piano.

ART. 13. IL PIANO DEI SERVIZI

1 Il Piano dei Servizi assume quale finalità quella di assicurare, a supporto delle funzioni insediate e previste, una dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, le eventuali aree per l'edilizia residenziale pubblica e le dotazioni a verde, i corridoi ecologici e il sistema del verde di connessione tra territorio rurale e quello edificato ed una loro razionale distribuzione sul territorio comunale,.

2 Valuta l'insieme delle attrezzature al servizio delle funzioni insediate nel territorio comunale, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità, individua le modalità di intervento e quantifica i costi per il loro adeguamento. Analogamente il Piano indica, con riferimento agli obiettivi di sviluppo individuati nel Documento di Piano le modalità di sviluppo e integrazione dei servizi esistenti, ne quantifica i costi di attuazione.

3 Fermo restando il valore prescrittivo degli obiettivi strategici indicati, il Piano dei Servizi ha piena autonomia di previsione, dovendosi attenere in fase attuativa per quanto riguarda gli aspetti morfologici degli interventi, alle indicazioni normative del Piano delle Regole, salvo che non siano formulate nella presente normativa indicazioni specifiche prevalenti.

ART. 14. PRESCRIZIONI PER IL PIANO DEI SERVIZI

1 Il Piano dei Servizi articola le sue previsioni su tre categorie di aree:

- servizi pubblici;
- strutture lineari (strade, corsi d'acqua, ecc);
- interventi privati:

2 Il Piano dei Servizi:

- a) recepisce integralmente gli indici ed i parametri previsti dall'art. 4;
- b) conferma le aree per servizi strategici definite dal presente Documento di Piano; norma e definisce le altre aree per il completamento della dotazione complessiva di servizi;
- c) definisce le aree destinate alla realizzazione delle infrastrutture e viabilità;
- d) definisce un complesso di aree (comprese quelle di cui al precedente punto b) atte ad aumentare la dotazione comunale di aree per servizi;
- e) definisce analiticamente i servizi strategici di cui al punto b), operando anche variazioni sia di localizzazione sia di estensione, rispetto alla previsione del presente Documento di Piano quando ciò contribuisca alla loro più rapida attuazione;
- f) definisce per le aree destinate a servizi o a viabilità l'indice di perequazione di cui all'art. 6, comma 5;
- g) individua le funzioni ecologiche svolte dalle aree agricole e localizza quelle che, tramite incentivi ed accordi con i conduttori del fondo sono in grado di svolgere funzioni di parchi urbani e di quartiere, definendo i contenuti di convenzione utili alla loro attivazione;
- h) indica, anche recependo specifiche prescrizioni del Regolamento di Attuazione del P.U.G.S.S., di cui all'art. 8, comma 6, le finalità e modalità di attuazione degli interventi di sottosuolo in relazione agli obblighi e competenze degli interventi pubblici e privati in attuazione del PGT.

3 Il Piano dei Servizi verifica inoltre l'adeguatezza della previsione dei servizi strategici, tra quelli già previsti ma non ancora attuati, e propone una eventuale diversa collocazione degli stessi. Analogamente il Piano verifica la rispondenza alle esigenze degli utenti di quelli già realizzati,

disponendo eventuali provvedimenti migliorativi degli aspetti rilevati come non adeguatamente rispondenti ad una loro completa funzionalità.

4 Il Piano dei Servizi nel provvedere alla localizzazione di nuovi servizi di progetto procede con il criterio del minor consumo possibile di nuovi suoli. In particolare eviterà di prevedere interventi su aree agricole che svolgono già una loro funzione ecologica con effetti positivi sulla qualità ambientale e conseguentemente della vita dei cittadini.

5 Per l'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dei nuovi servizi il Piano si avvarrà, nella misura massima possibile dei meccanismi di perequazione previsti dall'art. 5 delle presenti norme, ricorrendo, ove ciò non fosse possibile per qualunque ragione alle acquisizioni delle aree, a termini di legge, anche attraverso l'istituto dell'esproprio.

6 Nell'ambito del Piano dei Servizi sarà definito anche il Piano Ecologico Comunale (PEC) che definisce le strategie e le azioni per il miglioramento del rapporto tra insediamento umano ed ambiente circostante, per la mitigazione degli impatti conseguenti alle realizzazioni pubbliche e private indicate dal PGT, per la riduzione delle emissioni ed il contenimento dei consumi energetici.

ART. 15. IL PIANO DELLE REGOLE

1 Il Piano delle Regole:

- a) definisce, sull'intero territorio comunale, gli ambiti del tessuto urbano consolidato, quali insieme delle parti di territorio su cui è già avvenuta l'edificazione o la trasformazione dei suoli, comprendendo in essi le aree libere intercluse o di completamento;
- b) indica gli immobili assoggettati a tutela in base alla normativa statale e regionale;
- c) individua le aree e gli edifici a rischio di compromissione o degrado e a rischio di incidente rilevante;
- d) contiene, in ordine alla componente geologica, idrogeologica e sismica:
 1. il recepimento e la verifica di coerenza con gli indirizzi e le prescrizioni del PTCP e del piano di bacino;
 2. l'individuazione delle aree a pericolosità e vulnerabilità geologica, idrogeologica e sismica, nonché le norme e le prescrizioni a cui le medesime aree sono assoggettate in ordine alle attività di trasformazione territoriale e gli interventi di trasformazione urbana, programmi di recupero urbano (PRU) o programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio (PRUSST).
- e) individua:
 1. le aree destinate all'agricoltura;
 2. le aree di valore paesaggistico-ambientale ed ecologiche;
 3. le aree non soggette a trasformazione urbanistica.

ART. 16. PRESCRIZIONI PER IL PIANO DELLE REGOLE

1 Il Piano delle Regole:

- a) recepisce integralmente gli indici ed i parametri previsti dall'art. 4;
- b) individua all'interno delle previsioni del PGT relative alle aree sistema quelle che per limitata dimensione, per particolare collocazione all'interno del tessuto consolidato, per forma geometrica che ne limita sensibilmente l'utilizzazione o per altre ragioni possono essere assoggettate direttamente ad uno strumento attuativo, e ne determina la conformazione fissandone i parametri e gli indici;
- c) individua, sulla base della valutazione delle destinazioni in atto o previste, del loro contesto ambientale e di ogni altro elemento utile, le aree pubbliche o da acquisire su cui possono

essere ricollocate le volumetrie derivanti dai meccanismi di compensazione, di cui all'art. 6, comma 14;

- d) localizza mediante uno o più elaborati grafici le aree sia pubbliche sia private su cui possono essere attivati gli incentivi, previsti dal presente Documento di Piano relativi ai temi di:
- i. risparmio e produzione energetica
 - ii. miglioramento della qualità ambientale ed ecologia
 - iii. promozione commercio e ricettività
 - iv. fasce di transizione tra territorio agricolo ed urbano

2 Per la definizione dei caratteri architettonici degli interventi (con particolare attenzione alle zone di valore storico ambientale), di funzionalità edilizia, di qualità e salubrità dei materiali edili, di compatibilità ambientale e paesistica, di promozione di energie alternative, il Piano delle Regole si avvale del Regolamento Edilizio che detta norme e indirizzi per procedure e modalità di presentazione delle richieste di intervento.

3 Il Piano delle Regole si avvale inoltre di apposita deliberazione (di norma assunta nel contesto del Bilancio Comunale) per la determinazione di oneri e contributi, valore delle aree, al fine della determinazione delle indennità di esproprio, delle indennità conseguenti alla decadenza dei vincoli ed al fine della monetizzazione di standard, incentivi inerenti la qualità degli interventi.

4. Il Piano delle Regole definisce le attività rientranti nelle destinazioni d'uso commerciali ed in quelle ad esse equiparate (somministrazione di alimenti e bevande e attività paracommerciali), ne individua eventuali categorie o sottocategorie omogenee, recependo le prescrizioni di legge nazionali e regionali sul commercio, ed individua le categorie ammesse o escluse nelle varie zone, salvo indicazioni di maggior dettaglio inserite nelle normative di ambito strategico, nei piani attuativi o nei piani di settore di cui all'art. 7, comma 5 e all'art. 9.

ART. 17. PIANI ATTUATIVI VIGENTI, COSTRUZIONI ED OPERE ESISTENTI

1 I piani esecutivi già approvati e tuttora in vigore, nel caso in cui - pur non essendo ancora scadute le rispettive convenzioni - essi non siano ancora attuati interamente o la cui attuazione debba ancora iniziare, e quelli di progetto che ricadono nelle zone "IC" del PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino sono delimitati nella Tav. A16 con apposito segno.

2 I piani esecutivi contemplati dal PTC che ricadono all'esterno delle zone "IC" non sono evidenziati nella Cartografia del PGT né regolati dalle presenti Norme, intendendosi che in materia vigono i disposti delle Norme tecniche di attuazione del PTC stesso.

3 Tutti i contenuti dei piani esecutivi, già approvati e le cui convenzioni siano tuttora in vigore, sono confermati nei termini sanciti dagli atti di approvazione ad eccezione del Piano identificato nella tavola A19 con il numero 33 che ricade nell'area di Rischio Idraulico e quindi per tale Piano è stata redatta un'apposita scheda progettuale.

4 All'interno dei perimetri dei piani esecutivi di cui al comma precedente possono essere eseguiti soltanto le opere edilizie e/o di infrastrutturazione e apportate modifiche alla configurazione dei suoli e alla consistenza del patrimonio arboreo esistenti alla data di adozione del PGT solo qualora tali interventi si attengono strettamente a quanto previsto nei progetti già approvati e nelle rispettive convenzioni.